DOTT. LORENZO ANSELMI - NOTAIO - 16122 GENOVA - VIA MARTIN PIAGGIO, 13/6 - TEL. 010.589311 - 010.586854 - e-mail: lanselmi@notariato.it

Numero 16803 progressivo dell'atto ----------

---------- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ----------

---------- ********** ----------

I sottoscritti Signori: ----------

- Ingegner DAVIDE VIZIANO, nato a Genova il 22 novembre 1949, ivi residente in via F. Pozzo 35/3 ----------

codice fiscale: VZN DVD 49S22 D969D ----------

- Ingegner NICOLETTA VIZIANO, nata a Genova il 16 settembre 1975, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121

codice fiscale: VZN NLT 75P56 D969F ----------

- Architetto MARIA LUISA VIZIANO, nata a Genova il 27 gennaio 1978, ivi residente in via Galata 37/9 ----------

codice fiscale: VZN MLS 78A67 D969H ----------

- Architetto CATERINA VIZIANO, nata a Genova l'11 febbraio 1984, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121 ----

codice fiscale: VZN CRN 84B51 D969B ----------

- dottor ALBERTO GHIO, nato a Genova, il 18 dicembre 1937, ivi residente in via V. Roccatagliata Ceccardi 4/32 ----------

codice fiscale: GHI LRT 37T18 D969W ----------

---------- convengono e stipulano quanto segue ----------

1) COSTITUZIONE ----------

E' costituita fra i signori Davide Viziano, Nicoletta Viziano, Maria Luisa Viziano, Caterina Viziano e Alberto Ghio che pertanto assumono la qualità di Soci Fondatori, e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo se-

condo dello statuto infra allegato, una libera associazione apartitica e aconfessionale avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO DELLA MERIDIANA" con sede in Genova, piazza della Meridiana 1/5 ----------

L'associazione ha durata illimitata ----------

2) SCOPO SOCIALE ----------

L' associazione non ha fini di lucro, ma ha la finalità di promuovere lo sviluppo e lo scambio culturale. Le finalità culturali, saranno realizzate attraverso differenti percorsi, con l'intento di utilizzare le competenze professionali ed umane interne all'associazione; a solo titolo d'esempio le attività riguarderanno: convegni, incontri e conferenze, dibattiti, mostre e rassegne, concerti e attività musicali, gemellaggi, accordi tra istituzioni scolastiche e formative di ogni grado pubbliche e private, ricerche e studi sulla cultura, le tradizioni, il territorio, interscambio di esperienze produttive commerciali ed artigianali, interscambio d' ospitalità per fini turistici, sociali, culturali, professionali ed assistenziali ecc. ----------

3) STATUTO ----------

L'associazione è retta dallo statuto che, sottoscritto in calce e nei fogli intermedi, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; tale statuto è contenuto su tre fogli scritti su complessive cinque facciate e parte della sesta ----------

4) PATRIMONIO SOCIALE ----------

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: ----------

- le quote dei soci fondatori, dei soci che successivamente aderiranno, da eventuali contributi da parte dell'amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ----------

- contributi della comunità europea e da ogni tipologia di ente od istituzione, anche in base alle vigenti norme in materia; ----------

- contributi ed elargizione di associati o di terzi (persone fisiche, enti e persone giuridiche, fondazioni bancarie), donazioni; ----------

- eredità e legati di beni mobili ed immobili. ----------

Per il conseguimento degli scopi preindicati, l' "ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO DELLA MERIDIANA" si avvarrà dei locali e delle attrezzature site nel Palazzo Grimaldi della Meridiana in Genova piazza della Meridiana 1, regolata da convenzione con la stessa ----------

5) ORGANI DELL'ENTE ----------

A norma di statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere ----------

6) CONSIGLIO DIRETTIVO ----------

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, sono nominati consiglieri i signori: Davide Viziano, Nicoletta Viziano, Maria Luisa Viziano, Caterina Viziano e Alberto Ghio, tutti come sopra generalizzati, i quali dureranno in carica per un

periodo di tre anni decorrente dalla data della prima assemblea degli associati che potrà confermare, così come integrare, i componenti del Consiglio Direttivo come sopra nominato -

All'ingegner Davide Viziano viene conferita la carica di Presidente ed al dottor Alberto Ghio quella di Segretario Tesoriere ----------

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art 15 dello statuto ----------

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di statuto --

7) ESERCIZI SOCIALI ----------

Gli esercizi sociali hanno la durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2011 e gli altri al 31 dicembre di ogni anno successivo ----------

8) Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione ----------

9) Le parti chiedono che la presente scrittura sia tenuta a raccolta negli atti del notaio autenticante le firme ------

Genova, 17 giugno 2011 ----------

Firmato all'originale: ----------

DAVIDE VIZIANO ----------

NICOLETTA VIZIANO ----------

MARIA LUISA VIZIANO ----------

CATERINA VIZIANO ----------

ALBERTO GHIO ----------

Numero 56547 del Repertorio Notarile ----------

---------- AUTENTICA DI FIRME ----------

Io Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico vere ed autentiche le firme apposte dai Signori: ----------

Ingegner DAVIDE VIZIANO, nato a Genova il 22 novembre 1949, ivi residente in Via F. Pozzo 35/3 ----------

Ingegner NICOLETTA VIZIANO, nata a Genova il 16 settembre 1975, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121 ----

Architetto MARIA LUISA VIZIANO, nata a Genova il 27 gennaio 1978, ivi residente in Via Galata 37/9 ----------

Architetto CATERINA VIZIANO, nata a Genova l'11 febbraio 1984, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121 ----

Dottor ALBERTO GHIO, nato a Genova, il 18 dicembre 1937, ivi residente in Via V. Roccatagliata Ceccardi 4/32 ----------

Signori tutti della cui identità personale io notaio sono certo ed ai quali ho letto la presente scrittura, che è stata dagli stessi sottoscritta mediante apposizione delle loro firme in mia presenza in Genova, Via Martin Piaggio tredici interno sei, alle ore tredici ----------

Genova, diciassette giugno duemilaundici ----------

Firmato all'originale: ----------

A
16803

TITOLO I
COSTITUZIONE- SCOPO- DURATA-PATRIMONIO

ART. I - COSTITUZIONE
L'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Amici di Palazzo della Meridiana"
Con sede a Genova, in piazza della Meridiana 1 interno 5.
La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio direttivo.

ART. 2 - SCOPO
L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l' attività di scambio culturale.
Le finalità culturali, saranno realizzate attraverso differenti percorsi, con l' intento di utilizzare le competenze professionali ed umane interne all'associazione; a solo titolo d'esempio le attività riguarderanno: convegni, incontri e conferenze, dibattiti, mostre e rassegne, concerti e attività musicali, gemellaggi, accordi tra istituzioni scolastiche e formative di ogni grado pubbliche e private, ricerche e studi sulla cultura, le tradizioni, il territorio, l' interscambio di esperienze produttive commerciali ed artigianali, l' interscambio d' ospitalità per fini turistici, sociali, culturali, professionali ed assistenziali ecc.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline.

ART. 3 - SCOPO DI LUCRO
L'associazione non ha scopi di lucro: gli eventuali proventi dell' attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L' associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L' attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell' attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 4 - NUMERO DI ASSOCIATI
L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal consiglio direttivo.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l' effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 5 - DURATA ILLIMITATA

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

ART. 6 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote dei soci fondatori, dei soci ordinari che successivamente aderiranno, da eventuali contributi da parte dell' amministrazioni comunali, provinciali e regionali;
- contributi della comunità europea e da ogni tipologia di ente od istituzione, anche in base alle vigenti norme in materia;
- contributi ed elargizione di associati o di terzi (persone fisiche, enti e persone giuridiche, fondazioni bancarie); donazioni,
- eredità e legati di beni mobili ed immobili.

ART. 7 - DISTINZIONE ASSOCIAZIONE

Gli associati si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.

I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell' associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.

I soci ordinari sono tutti gli altri associati.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all' assemblea.

ART. 8 - CESSAZIONE DELL' ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all' associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l' associato presenti formale dichiarazione di dimissione al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell' anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l' esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l' associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

TITOLO II
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell' associazione: l' assemblea, il consiglio direttivo, il presidente dell'associazione, il vice presidente, il segretario - tesoriere.

ART. 10 - ASSEMBLEA
L' assemblea è la riunione in forma collegiale degli soci fondatori e dei soci ordinari.
All' assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l' attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L' assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L' assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo.
L' assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.
Ogni partecipante all' assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L' associato può farsi rappresentare nell' assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART 11 - ASSEMBLEA ORDINARIE E STRAORDINARIE
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea riunita in via ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il presidente dell' associazione, il vice presidente ed il consiglio direttivo.

ART 12 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA
L' assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell' associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell' associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario - tesoriere.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il presidente dell'associazione è eletto dall' assemblea tra i soci fondatori ed i soci ordinari, dura in carica tre anni, rappresenta l' associazione e ne manifesta la volontà.
Il presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni del consiglio.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il vice presidente dell'associazione è eletto dall' assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura n carica due anni. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 15- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da: il presidente dell'associazione che lo presiede; il vice presidente; tre o più consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il segretario - tesoriere.
I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.
Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all' assemblea.
Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l'ordine
del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il consiglio.
La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo redige su proposta del segretario tesoriere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all' approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell' approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione contabile dell' associazione, previo apposito mandato del consiglio direttivo, è affidato al segretario tesoriere all'uopo nominato.

ART. 16 - IL SEGRETARIO TESORIERE
Il segretario tesoriere è nominato dal consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato.
Il segretario - tesoriere da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, ed attende alla corrispondenza ed alla gestione dell'associazione.

ART. 17 - TITOLARI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l' attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall' assemblea degli associati , sentito il dirigente.
Le dimissioni, o la revoca del presidente dell' associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell' ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 18 - NOMINA E LE VARIAZIONI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ai soci a copia del verbale.

TITOLO III
CONTROVERSIE

ART. 19 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo, nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.

ART. 20 - DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE
Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio.

TITOLO IV
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad un' associazione culturale senza scopo di lucro della medesima provincia.

TITOLO V
VARIE
ART. 22 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nomine degli art 36 e ss. del codice civile.

Firmato all'originale:
DAVIDE VIZIANO
NICOLETTA VIZIANO
MARIA LUISA VIZIANO
CATERINA VIZIANO
ALBERTO GHIO
LORENZO ANSELMI Notaro

**********

Agenzia delle Entrate Genova 2 - Registrato al N. 7792
Serie 1T - in data 17 giugno 2011 - Esatte Euro 213,00==
==========

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge
Genova, 17 giugno 2011

DOTT. LORENZO ANSELMI - NOTAIO - 16122 GENOVA - VIA MARTIN PIAGGIO 13/6 - TEL. 010 880 [illegible] - FAX 010 [illegible]

Numero 58674 del Repertorio Notarile ----------

Numero 18197 progressivo dell'atto ----------

----- RIPETIZIONE PER ATTO PUBBLICO DI ATTO COSTITUTIVO ----

---------- DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ----------

---------- ********** ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno duemilatredici ed alli tre di luglio in Genova, nel mio studio in via Martin Piaggio tredici interno sei --------

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaio, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova ----------

Sono comparsi i Signori: ----------

- Ingegner DAVIDE VIZIANO, nato a Genova il 22 novembre 1949, ivi residente in via F. Pozzo 35/3 ----------

codice fiscale: VZN DVD 49S22 D969D ----------

- Ingegner NICOLETTA VIZIANO, nata a Genova il 16 settembre 1975, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121

codice fiscale: VZN NLT 75P56 D969F ----------

- Architetto MARIA LUISA VIZIANO, nata a Genova il 27 gennaio 1978, ivi residente in via Galata 37/9 ----------

codice fiscale: VZN MLS 78A67 D969H ----------

- Architetto CATERINA VIZIANO, nata a Genova l'11 febbraio 1984, residente a Stazzano (Alessandria), Villa Cogli 121 ----

codice fiscale: VZN CRN 84B51 D969B ----------

- dottor ALBERTO GHIO, nato a Genova, il 18 dicembre 1937,

ivi residente in via V. Roccatagliata Ceccardi 4/32 ----------

codice fiscale: GHI LRT 37T18 D969W ----------

---------- PREMESSO CHE ----------

a) con scrittura privata da me autenticata in data 17 giugno 2011, numero 56547 di Repertorio, registrata presso l'Ufficio di Genova 2 dell'Agenzia delle Entrate in data 17 giugno 2011 al numero 7792 Serie 1T, è stata costituita tra i signori Comparenti la "ASSOCIAZIONE AMICI PALAZZO DELLA MERIDIANA", con sede in Genova, piazza Della Meridiana 1/5, retta dallo statuto infra allegato ----------

b) il comma 1 dell'art. 14 del codice civile prevede, tra l'altro, che le associazioni devono essere costituite con atto pubblico; ----------

c) la Regione Liguria, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, ha richiesto quindi che la costituzione dell'associazione risulti da atto pubblico redatto da notaio ----------

d) i Comparenti qui intervenuti intendono a tal fine ripetere la loro volontà costitutiva e, rispettivamente, adesiva in forma di atto pubblico ----------

---------- Tutto ciò premesso ----------

E confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti, della cui identità personale io no-

taio son

stituzio

e pertan

---

1) E'

dice civ

Maria L

tanto a

tranno

statuto

aconfes

NE AMI

piazza

L'as

2) I

di pron

cultura

con l'

mane i

tività

titi,

laggi,

gni gr

ra, le

produt

taio sono certo, confermano e ripetono il consenso alla costituzione della "ASSOCIAZIONE AMICI PALAZZO DELLA MERIDIANA" e pertanto ----------

---------- Convengono quanto segue ----------

1) E' costituita, a norma dell'art. 14 e seguenti del codice civile, fra i signori Davide Viziano, Nicoletta Viziano, Maria Luisa Viziano, Caterina Viziano e Alberto Ghio che pertanto assumono la qualità di Soci Fondatori, e tra quanti potranno aderire in seguito a norma dell'articolo secondo dello statuto infra allegato, una libera associazione apartitica e aconfessionale avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO DELLA MERIDIANA" con sede in Genova, piazza della Meridiana 1/5 ----------

L'associazione ha durata illimitata ----------

2) L' associazione non ha fini di lucro, ma ha la finalità di promuovere lo sviluppo e lo scambio culturale. Le finalità culturali, saranno realizzate attraverso differenti percorsi, con l'intento di utilizzare le competenze professionali ed umane interne all'associazione; a solo titolo d'esempio le attività riguarderanno: convegni, incontri e conferenze, dibattiti, mostre e rassegne, concerti e attività musicali, gemellaggi, accordi tra istituzioni scolastiche e formative di ogni grado pubbliche e private, ricerche e studi sulla cultura, le tradizioni, il territorio, interscambio di esperienze produttive commerciali ed artigianali, interscambio d' ospi-

talità per fini turistici, sociali, culturali, professionali ed assistenziali ecc. ----------

3) L'associazione è retta dallo statuto che, sottoscritto in calce e nei fogli intermedi dai Comparenti e da me notaro, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; tale statuto è contenuto su tre fogli scritti su complessive cinque facciate e parte della sesta ----------

4) Il patrimonio dell'associazione è costituito da: -------

- le quote dei soci fondatori, dei soci che successivamente aderiranno, da eventuali contributi da parte dell'amministrazioni comunali, provinciali e regionali; ----------

- contributi della comunità europea e da ogni tipologia di ente od istituzione, anche in base alle vigenti norme in materia; ----------

- contributi ed elargizione di associati o di terzi (persone fisiche, enti e persone giuridiche, fondazioni bancarie), donazioni; ----------

- eredità e legati di beni mobili ed immobili. ----------

Per il conseguimento degli scopi preindicati, l' "ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO DELLA MERIDIANA" si avvale dei locali e delle attrezzature site nel Palazzo Grimaldi della Meridiana in Genova piazza della Meridiana 1, regolata da convenzione con la stessa ----------

5) A norma di statuto, sono organi dell'ente: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il

Vice-Preside

6) I Con

dello statu

in data 17

periodo di

ziano, Mari

tutti come

All'inge

Presidente

Tesoriere

Al cons

za e di s

all'art 15

Al Pre

ciale di

7) Gl

gennaio a

E rich

to ai Si

scrivono

Consta

di mia f

della se

Firma

DAVID

Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere ----------

6) I Comparenti dichiarano che ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, sono stati nominati, dalla assemblea dei soci in data 17 giugno 2011, quali consiglieri in carica per un periodo di tre anni i signori: Davide Viziano, Nicoletta Viziano, Maria Luisa Viziano, Caterina Viziano e Alberto Ghio, tutti come sopra generalizzati ----------

All'ingegner Davide Viziano è stata conferita la carica di Presidente ed al dottor Alberto Ghio quella di Segretario Tesoriere ----------

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'art 15 dello statuto ----------

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di statuto --

7) Gli esercizi sociali hanno la durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ----------

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che ho letto ai Signori Comparenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta minuti ----------

Consta di due fogli bollati, scritti a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me su cinque facciate e parte della sesta ----------

Firmato all'originale: ----------

DAVIDE VIZIANO ----------

NICOLETTA VIZIANO ----------

MARIA LUISA VIZIANO ----------

CATERINA VIZIANO ----------

ALBERTO GHIO ----------

LORENZO ANSELMI Notaro ----------

TITOLO I
COSTITUZIO

ART. I - COST
L'associazione
Meridiana"
Con sede a Ge
La denominaz
consiglio diret

ART. 2 - SCO
L'associazione
Le finalità cu
utilizzare le c
d'esempio le a
rassegne, con
formative di c
il territorio,
interscambio
ecc.

L'associazion

ART. 3 - SC(
L'associazion
devono esser
Durante la
indiretto, fon
L' associazic
delle cariche
regolare fun
volontarie e
nonché la s
aderenti, sar
lavoro auton

ART. 4 - NU
L'associazio
tutti coloro c
Ai soci sarà
assicurare l'
voto, a cond

ALLEGATO "A"
AL N. 18197 PROGR.

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE- SCOPO- DURATA-PATRIMONIO

ART. I - COSTITUZIONE
L'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Amici di Palazzo della Meridiana"
Con sede a Genova, in piazza della Meridiana 1 interno 5.
La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del consiglio direttivo.

ART. 2 - SCOPO
L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l' attività di scambio culturale.
Le finalità culturali, saranno realizzate attraverso differenti percorsi, con l' intento di utilizzare le competenze professionali ed umane interne all'associazione; a solo titolo d'esempio le attività riguarderanno: convegni, incontri e conferenze, dibattiti, mostre e rassegne, concerti e attività musicali, gemellaggi, accordi tra istituzioni scolastiche e formative di ogni grado pubbliche e private, ricerche e studi sulla cultura, le tradizioni, il territorio, l' interscambio di esperienze produttive commerciali ed artigianali, l' interscambio d' ospitalità per fini turistici, sociali, culturali, professionali ed assistenziali ecc.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline.

ART. 3 - SCOPO DI LUCRO
L'associazione non ha scopi di lucro: gli eventuali proventi dell' attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L' associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L' attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell' attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ART. 4 - NUMERO DI ASSOCIATI
L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal consiglio direttivo.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l' effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

ART. 5 - DURATA ILLIMITATA
L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

ART. 6 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- quote dei soci fondatori, dei soci ordinari che successivamente aderiranno, da eventuali contributi da parte dell' amministrazioni comunali, provinciali e regionali;
- contributi della comunità europea e da ogni tipologia di ente od istituzione, anche in base alle vigenti norme in materia;
- contributi ed elargizione di associati o di terzi (persone fisiche, enti e persone giuridiche, fondazioni bancarie); donazioni,
- eredità e legati di beni mobili ed immobili.

ART. 7 - DISTINZIONE ASSOCIAZIONE
Gli associati si distinguono in: soci fondatori e soci ordinari.
I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell' associazione e coloro ai quali successivamente l'assemblea dei soci, con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti al momento, attribuisca tale qualifica.
I soci ordinari sono tutti gli altri associati.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all' assemblea.

ART. 8 - CESSAZIONE DELL' ASSOCIATO
Gli associati cessano di appartenere all' associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l' associato presenti formale dichiarazione di dimissione al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell' anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.
L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia in corso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l' esclusione vengono deliberate dal consiglio direttivo sentito l'associato interessato.
La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l' associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

La quota o
trasferiment

TITOLO II
ORGANI D

ART. 9 - O
Sono orga
dell'associa

ART. 10 -
L' assembl
All' assem
conseguim
L' assembl
dell' eserci
L' assembl
L' assemb
direttivo l
quali devo
Ogni parte
sono amm
associato
di due del

ART 11 -
L'assembl
convocata
L'assembl
- approva
- nomina
dell' asso

ART 12 -
L' assem
metà de
qualunqu
modifich
nell'asse
ed in que
Le mod
maggior
deliberat
il voto f

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

TITOLO II
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell' associazione: l' assemblea, il consiglio direttivo, il presidente dell'associazione, il vice presidente, il segretario - tesoriere.

ART. 10 - ASSEMBLEA
L' assemblea è la riunione in forma collegiale degli soci fondatori e dei soci ordinari.
All' assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l' attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
L' assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L' assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo.
L' assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.
Ogni partecipante all' assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L' associato può farsi rappresentare nell' assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART 11 - ASSEMBLEA ORDINARIE E STRAORDINARIE
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'assemblea riunita in via ordinaria:
- approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il presidente dell' associazione, il vice presidente ed il consiglio direttivo.

ART 12 - COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA
L' assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell' associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento dell' associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario - tesoriere.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

ART. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il presidente dell'associazione è eletto dall' assemblea tra i soci fondatori ed i soci ordinari, dura in carica tre anni, rappresenta l' associazione e ne manifesta la volontà.
Il presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni del consiglio.

ART. 14 - VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Il vice presidente dell'associazione è eletto dall' assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura n carica due anni. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 15- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da: il presidente dell'associazione che lo presiede; il vice presidente; tre o più consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea), il segretario - tesoriere.
I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.
Attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all' assemblea.
Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l'ordine
del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il consiglio.
La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo redige su proposta del segretario tesoriere il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all' approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell' approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico
consiglio di

ART. 16 - I
Il segretari
consiglio st
Il segretari
direttivo, e

ART. 17 -
I titolari de
- per dimis
- per revoc
quando sia
La revoca
Le dimissi
tutti gli org
Le dimissi
primo dei
della durat

ART. 18
ASSOCIA
La nomina
ai soci a c

TITOLO
CONTRO

ART. 19 -
Tutte le c
sottoposte
primo, n
nominato

ART. 20
Avverso
giudizio
pena di d
collegio.

L'incarico della gestione contabile dell' associazione, previo apposito mandato del consiglio direttivo, è affidato al segretario tesoriere all'uopo nominato.

ART. 16 - IL SEGRETARIO TESORIERE

Il segretario tesoriere è nominato dal consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso dura in carica finché vige il consiglio che lo ha nominato.

Il segretario - tesoriere da esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, ed attende alla corrispondenza ed alla gestione dell'associazione.

ART. 17 - TITOLARI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l' attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall' assemblea degli associati , sentito il dirigente.

Le dimissioni, o la revoca del presidente dell' associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell' ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 18 - NOMINA E LE VARIAZIONI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate ai soci a copia del verbale.

TITOLO III
CONTROVERSIE

ART. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori; il terzo, nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.

ART. 20 - DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Avverso la decisione del collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del collegio.

TITOLO IV
ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad un' associazione culturale senza scopo di lucro della medesima provincia.

TITOLO V
VARIE
ART. 22 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nomine degli art 36 e ss. del codice civile.

Firmato all'originale:
DAVIDE VIZIANO
NICOLETTA VIZIANO
MARIA LUISA VIZIANO
CATERINA VIZIANO
ALBERTO GHIO
LORENZO ANSELMI Notaro